

LO SPESOMETRO IN REGIME DEL MARGINE

a cura di Luca Bianchi e Giancarlo Modolo

L'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, riguardante la “*comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute*”, puntualizza che in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi, come regola generale, a regime, devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati:

- di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento (semestre per l'anno 2017);
- e:
- delle fatture di acquisto ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del decreto Iva, ivi comprese le bollette doganali, *nonché*:
- i dati delle relative variazioni.

In particolare, analizzando le “*specifiche tecniche*” si rileva che il dato “*Natura*” dell'operazione deve essere inserito nel tracciato solamente nelle ipotesi in cui il soggetto cedente i beni o il prestatore dei servizi non ha indicato l'imposta in fattura, ma ha specificato, in luogo della stessa, una specifica annotazione.

Per tali operazioni non deve essere valorizzato il campo “*Imposta*” mentre il campo “*Natura*”, che corrisponde all'annotazione, deve necessariamente risultare valorizzato inserendo la corretta codifica relativa alle diverse tipologie di operazioni. Ai fini operativi, *per le “fatture emesse”*, in presenza di un soggetto che pone in essere un'attività le cui operazioni economico-fiscali sono soggette al regime del margine/Iva non esposta in fattura.

Per meglio far comprendere il problema, si tratta di quelle fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati (art. 36 e ss. D.L. 23 febbraio 1995, n. 41), come, a titolo esemplificativo, una cessione di un'autovettura usata, o quello dell'editoria.

Le istruzioni puntualizzano che, in tali casi, è necessario compilare il campo “*Natura*” con la sigla “*N5 – regime del margine/ Iva non esposta in fattura*”.

Specificamente, il campo “*Natura*” deve essere compilato con il codice “N5” anche per le fatture emesse senza separata indicazione dell’imposta (art.74-ter del decreto Iva) dalle *agenzie di viaggio e turismo*.

Su tali documenti, infatti, deve essere riportata l’annotazione “*regime del margine – agenzie di viaggio*” (art. 21, c. 6, lett. e, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

Al riguardo, poiché in tali tipologie di fatture il cedente/prestatore non indica separatamente l’imposta (Iva), il campo del tracciato denominato “*ImponibileImporto*” deve necessariamente evidenziare il valore dell’imponibile comprensivo di tale tributo.

Ma qualcuno, a questo punto, potrebbe anche obiettare: ma i clienti sono, nella stragrande maggioranza dei casi, dei “*privati*” cioè di persone che non hanno una partita Iva e che, di conseguenza, non presenteranno alcun “*spesometro*”.

Affermazione condivisa, ma il problema non cambia: tali persone possiedono certamente un “*codice fiscale*”.

La regola è che il codice fiscale è facoltativo in presenza della partita Iva, ma diventa obbligatorio se il campo relativo alla partita Iva non risulta coerentemente e correttamente “*non compilato*”.

Limitando la nostra analisi ai “*dati inerenti al soggetto cessionario dei beni o committente dei servizi*” (in pratica del “cliente” destinatario della fattura) si rileva che per quanto attiene al segmento <*CessionarioCommittenteDTE*> viene espressamente richiesta la memorizzazione di specifici dati inerenti:

- al cessionario dei beni;

o:


- al committente delle prestazioni di servizi;

che può essere ripetuto, fino a un massimo di mille occorrenze, al fine di consentire la trasmissione dei dettagli delle fatture emesse nei confronti di vari soggetti.

L’individuazione avviene in relazione a tre specifici blocchi riguardanti:


- gli identificativi fiscali;
- gli altri dati identificativi;
- le informazioni di riferimento delle fatture;

come evidenziato dal seguente schema.



Per quanto concerne:

- agli identificativi fiscali, è necessario distinguere il caso di dati riferiti:
 - a fatture ordinarie, la cui valorizzazione è sempre obbligatoria;
 - a fatture semplificate, per le quali l’inserimento si deve ritenere obbligatorio solamente nel se risulta valorizzato il blocco inerente agli “*altri identificativi*”;
- tenendo in considerazione che in sede di riscontro procedurale, se nel “*tipo di documento*” risulta presente il riferimento:
- a “*fattura semplificata*” oppure a “*nota di credito semplificata*”, viene verificano che risulti valorizzato il blocco relativo:
 - agli identificativi fiscali;
 - o:
 - agli “*altri identificativi*”;
 - diverso da “*fattura semplificata*” oppure da “*nota di credito semplificata*”, viene verificano che risulti valorizzato il blocco inerente agli identificativi fiscali;
- il mancato superamento del controllo determina il rifiuto del file.
La procedura di memorizzazione, che può essere così schematizzata:



consente la rilevazione delle informazioni necessarie del soggetto ai fini Iva che specificamente riguardano:

- l'identificativo Iva, costituito:
 - dalla partita Iva per i soggetti sia residenti in Italia, sia operanti in Italia attraverso una stabile organizzazione;

oppure:

- dal riferimento di individuazione fiscale assegnato dall'autorità del proprio Paese per i soggetti non residenti;


che risulta formato:

- dall'identificativo del Paese assegnante il riferimento di individuazione fiscale al soggetto cessionario dei beni o al committente delle prestazioni di servizi. In concreto, si tratta del numero di identificazione fiscale ai fini Iva, di cui, i primi due caratteri, consentono di individuare il Paese (es.: IT per Italia e DE, per Germania);
- il codice identificativo Iva in senso stretto (per l'Italia, il numero di partita Iva);
- il codice fiscale del cessionario dei beni o del committente delle prestazioni di servizi, che costituisce un'informazione facoltativa se, come detto, risulta valorizzato "l'identificativo Iva";

tenendo presente che:

- identificativo Iva si deve ritenere facoltativo se risulta rilevato il codice fiscale;
- è obbligatoria, in ogni caso, la compilazione di uno dei due predetti valori ("identificativo Iva" e "codice fiscale", in quanto, la mancanza, determina il rifiuto del file);
- se la partita Iva del soggetto individuato evidenzia che lo stesso risulta aver cessato l'attività o essere stato dichiarato fallito, nella ricevuta che sarà rilasciata per la conferma dell'invio del file verrà evidenziata un'opportuna segnalazione;
- se è stato inserito un codice fiscale non valido, anche se elemento facoltativo, comporterà il rifiuto del file;
- agli altri dati identificativi, occorre distinguere tra:
 - a fatture ordinarie, nel qual caso la valorizzazione si deve ritenere obbligatoria;
 - a fatture semplificate, la valorizzazione si rende necessaria solamente se non risulta valorizzato il blocco degli "identificativi fiscali".

Il macroblocco "Altri dati identificativi" che utilizza la seguente struttura:



consente di rilevare gli altri dati identificativi del soggetto cessionario dei beni o del committente dei servizi, tenendo in considerazione che si devono ritenere:

- obbligatori:
- la denominazione;
- oppure:
- il nome e il cognome;

e:

- i dati relativi alla sede;

mentre le informazioni riferite:

- alla stabile organizzazione;

e:

- al rappresentante fiscale;

devono necessariamente risultare valorizzati solamente se presenti nell'adempimento.

In pratica, ai fini operativi i dati complessivi da considerare nell'individuazione del cessionario dei beni o del committente dei servizi sono:

- per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
- la ditta;
- la denominazione sociale;

o:

- la ragione sociale;
- per i contribuenti persone fisiche:
- il nome;

e:


- il cognome;

del cessionario dei beni o del committente dei servizi;

e:

- per entrambi i soggetti, la sede e cioè:
- la sede legale, per le società;
- il domicilio fiscale, per le ditte individuali e i lavoratori autonomi;

la cui rilevazione delle informazioni:



prevede la memorizzazione:

- obbligatoria:
- dell'indirizzo;
- del Comune;

e:

- della Nazione, da specificare secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code (per l'Italia indicare IT);
- facoltativa:
- del numero civico inerente all'indirizzo specificato in maniera obbligatoria nell'elemento precedente;
- del Cap-codice di avviamento postale;
- la sigla della provincia di appartenenza del Comune, se la sede è ubicata in Italia.

Nel caso in cui le operazioni risultano poste in essere dal cessionario dei beni o dal committente dei servizi per il tramite:

- di una stabile organizzazione:

o:

- di un rappresentante fiscale;

sussiste la necessità di inserimento delle previste informazioni solamente se i dati di riferimento sono presenti in fattura.


Le informazioni da valorizzare:

- per la stabile organizzazione di un soggetto non residente che ha effettuato l'operazione oggetto del documento tramite l'organizzazione residente sul territorio nazionale sono:

- l'indirizzo della stabile organizzazione;
- il numero civico relativo all'indirizzo specificato;
- il codice di avviamento postale relativo all'indirizzo;
- il Comune cui si riferisce la sede;
- la sigla della provincia di appartenenza del Comune (da valorizzare solamente nelle situazioni in cui la sede risulta ubicata in Italia);
- il codice della nazione da specificare secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code;

oppure:

• per il rappresentante fiscale di un soggetto non residente che si è avvalso per l'operazione oggetto del documento è necessario seguire l'impostazione della seguente struttura:



per la quale è necessario memorizzare:

- il numero di identificazione fiscale ai fini

Iva dove:

- i primi due caratteri rappresentano il Paese (e, quindi, possono essere solamente "IT");

- i restanti il numero di partita Iva;

tenendo presente che se il dato della partita Iva del soggetto individuato fa riferimento a un soggetto che:

- ha cessato l'attività;

- è stato dichiarato fallito;

nella ricevuta che sarà rilasciata per la conferma dell'invio del file verrà evidenziata un'opportuna segnalazione;

nonché, in modo alternativo:

- per i soggetti diversi dalle persone fisiche:

- la ditta;

- la denominazione sociale;

o:

- la ragione sociale;

- per i contribuenti persone fisiche:

- il nome;

e:

- il cognome.

Se l'Agenzia delle entrate non interviene, almeno con un comunicato stampa, si ritiene che i soggetti Iva che operano in regime del margine e, magari, pongono in essere solo operazioni con soggetti privati, sono tenuti all'adempimento dello spesometro. Con quale utilità pratica e possibilità di effettuare "incroci di dati per un controllo? Molto probabilmente nessuna, ma così è! *Id est*.

NOTA

Ricordiamo che per le ricevute di acquisto da privati dei beni venduti in regime del margine non sussiste obbligo di comunicazione in quanto tali documenti non sono fatture.

22 settembre 2017

Giancarlo Modolo e Luca Bianchi